

Sulla possibilità di utilizzare gli istituti dell'applicazione e della supplenza per componenti esperti del Tribunale di sorveglianza.

(Deliberazione del 15 maggio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2003,

“- lette le note, in data 25 novembre e 12 dicembre 2002, con cui il Presidente della Corte di appello di Trento trasmette copia dei decreti n. 220/2001 e n. 142/2002 con i quali è stata disposta l'applicazione delle dott.sse e, esperti del Tribunale di Sorveglianza di Trento, al Tribunale di Sorveglianza di Bolzano;

- letta e condivisa la relazione dell'Ufficio studi n. 126/03 del 24 marzo 2003;

- ritenuto che i provvedimenti di applicazione sopraindicati non sembrano rientrare negli schemi normativi e paranormativi che disciplinano gli istituti dell'applicazione e della supplenza sia per difetto dei presupposti, sia per mancato rispetto dei moduli procedurali che devono precedere il successivo controllo da parte del Consiglio superiore della magistratura;

- considerato pertanto, che i suddetti provvedimenti non possono essere approvati;

d e l i b e r a

di annullare i decreti emessi dal Presidente della Corte di appello di Trento in data 14 dicembre 2001 e 12 dicembre 2002.”

ALLEGATO

Parere n. 126/03 dell'Ufficio studi e documentazione

I. - Premessa.

Nella seduta del 3 febbraio 2003, la Ottava Commissione, con riferimento ai decreti emessi dal Presidente della Corte di appello di Trento in data 14 dicembre 2001 e 12 dicembre 2002, con i quali è stata disposta l'applicazione delle dott.sse e, esperti del Tribunale di sorveglianza di Trento, al Tribunale di sorveglianza di Bolzano, ha deliberato di richiedere a questo Ufficio Studi un parere in merito, anche alla luce della vigente normativa.

Con decreto del Presidente della Corte di appello di Trento n. 220/2001 del 14 dicembre 2001, trasmesso al Consiglio superiore con nota del 25 novembre 2002, si è, infatti, recepita una richiesta del presidente del Tribunale di sorveglianza di Bolzano che ha rappresentato l'urgente necessità di aumentare il numero delle udienze in camera di consiglio, al fine di assicurare lo smaltimento di numerosi procedimenti pendenti, unita alla *“impossibilità da parte degli esperti nominati, peraltro in numero ridotto, a partecipare a più di una udienza al mese”*.

A fronte di tale situazione, il Presidente della Corte, ritenendo possibile provvedere alla applicazione, con diritto alla missione, degli esperti del Tribunale di sorveglianza di Trento che hanno manifestato la propria disponibilità, con il consenso del Presidente dello stesso Tribunale, ha disposto l'applicazione delle dott.ssee al Tribunale di sorveglianza di Bolzano, al fine di consentire la composizione dei collegi, secondo il calendario predisposto dal Presidente dello stesso Tribunale costituente parte integrante del decreto. Con la medesima nota, il Presidente della Corte ha trasmesso i verbali di immissione nelle funzioni, sottoscritti dagli esperti applicati, in relazione ai giorni di udienza ricompresi tra il 9 gennaio ed il 20 novembre 2002.

Con successiva nota del 12 dicembre 2002, il Capo di Corte ha informato il Consiglio superiore di avere emesso, con decreto n. 142/2002 in pari data, un provvedimento di **proroga** della già disposta applicazione delle dott.sse e **fino al 31 dicembre 2003**, per venire incontro alle medesime esigenze di composizione dei collegi nuovamente rappresentate dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bolzano.

Dall'esame dei calendari di udienza allegati ai provvedimenti di applicazione si desume, inoltre, che i componenti esperti in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, esclusi i componenti applicati, sono in numero di sei, con tre posti vacanti. L'organico del Tribunale di

sorveglianza, relativamente ai magistrati ordinari, è costituito, viceversa, da tre unità, il Presidente e due magistrati addetti all'ufficio di sorveglianza di Bolzano.

II. - Osservazioni dell'Ufficio Studi.

II. 1. – Il quadro normativo primario e secondario.

La formulazione del parere richiesto e la conseguente soluzione del quesito posto alla attenzione di questo Ufficio Studi impongono una preliminare ricognizione del quadro normativo vigente, integrato con le disposizioni dettate in materia dal Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio dei propri poteri di autogoverno.

Dispone, infatti, l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 3 che il tribunale di sorveglianza è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da *“esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche”*. Aggiunge il comma 4 che *“gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili”*.

Tra le funzioni attribuite al presidente del tribunale di sorveglianza, l'art. 70 bis della legge n. 354/1975 individua, tra le altre, quella di proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale (lett. e) e quella di disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità del servizio (lett. c).

Nella disposizione concernente l'organizzazione degli uffici di sorveglianza e la relativa provvista di personale (art. 68 comma 3) si dispone, inoltre, che con decreto del presidente della corte d'appello si possa *“temporaneamente destinare ad esercitare le funzioni di magistrato di sorveglianza mancante o impedito”* un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.

Occorre, in secondo luogo, operare un breve riferimento alla normativa risultante dal testo di legge concernente l'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941) che all'art. 110 prevede la possibilità di disporre l'applicazione ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, *“indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici siano imprescindibili e prevalenti”*, di uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto.

A livello di normativa primaria, non esiste, dunque, alcuna norma che preveda o autorizzi un provvedimento di applicazione di magistrati onorari né, in particolare, di componenti esperti dei tribunali di sorveglianza.

L'attenzione deve, quindi, rivolgersi agli strumenti normativi predisposti dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei propri poteri di regolamentazione secondaria della materia costituiti dalle circolari sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari emanate ogni biennio. Nella valutazione della compatibilità tra l'istituto dell'applicazione, previsto in via generale dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, e la figura professionale del componente esperto dei tribunali di sorveglianza non può non rilevarsi come tutte le circolari consiliari in materia, a partire dal 1991, abbiano stabilito che *“i magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi da quelli presso i quali svolgono le loro funzioni”* (cfr. il paragrafo 99.2 della circolare del 23 dicembre 1999 confermata sul punto da quella del 21 dicembre 2001).

La questione è stata esaminata, di recente, dal Consiglio che, nella delibera del 6 giugno 2001 (che ha recepito il contenuto del parere dell'Ufficio Studi n. 251/01 del 7 maggio 2001), rispondendo ad un quesito in tema di eventuale utilizzazione degli istituti della applicazione e della supplenza in relazione ai componenti esperti delle sezioni agrarie di tribunale, ha evidenziato come la risolutezza della affermazione negativa contenuta nella richiamata circolare dovesse essere *“confrontata con la particolarità delle funzioni attribuite dall'ordinamento ai componenti esperti delle sezioni specializzate agraria”*. Si è sostenuto, invero, che le ragioni sulle quali si fonda il divieto di applicazione dei magistrati onorari non sembrano estensibili ai componenti esperti delle sezioni agrarie (così come a quelli dei tribunali per i minorenni), *“dal momento che essi, a differenza dei g.o.t. che possono svolgere funzioni nei soli casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari, sono titolari di proprie funzioni giudiziarie”*.

Sempre con riferimento all'istituto della applicazione, deve segnalarsi, infine, il contenuto di una disposizione specificamente dettata sia per le applicazioni sia per le supplenze presso gli uffici di sorveglianza alle quali si deve provvedere, secondo la direttiva impartita nel paragrafo 110.1 della predetta circolare, *“mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza”*.

Quanto al diverso istituto della supplenza - che, com'è noto, consente di porre rimedio all'assenza, ovvero all'impedimento temporaneo di un magistrato determinato, attraverso la sua sostituzione, in via contingente e temporanea, con altro magistrato che fa parte dello stesso ufficio oppure, in caso di supplenza infradistrettuale, di altri uffici dello stesso distretto - il paragrafo 98.1 della circolare sulle tabelle 2001/2002 (integralmente confermato dalla vigente circolare) ha disposto che *“la supplenza riguarda anche i componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede”* che possono essere sostituiti da altri componenti privati, sempre che esistano identici requisiti di qualificazione professionale e non sussistano situazioni di incompatibilità.

Il ruolo degli esperti dei tribunali di sorveglianza è stato affrontato, inoltre, nelle circolari predisposte dalla Ottava Commissione consiliare che, ad ogni scadenza (ogni triennio), ha inteso dettare i criteri per la loro nomina e/o conferma. Nella circolare del 22 luglio 1998, ripresa sul punto dalla più recente circolare del 7 marzo 2001, si è sottolineato come, in assenza di indicazioni normative sul numero degli esperti da destinare ai singoli tribunali di sorveglianza, fosse rimesso alla valutazione del Consiglio superiore *“il compito di nominarli in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale di sorveglianza”*. Al fine di valorizzarne le funzioni e di consentirne un impegno a scadenze non eccessivamente distanziate, il Consiglio ha ritenuto congruo disporre che *“il numero di tali componenti privati non superi il triplo dei magistrati che costituiscono l'organico del tribunale di sorveglianza”*, per tale ultimo organico intendendosi quello risultante dalla somma degli organici dei singoli uffici di sorveglianza che vi fanno capo nell'ambito del rispettivo distretto di Corte di appello ovvero della rispettiva circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte di appello. Una specifica direttiva ha previsto, inoltre, la situazione dei tribunali di sorveglianza aventi un organico particolarmente esiguo; in tali ipotesi, il Consiglio, al fine di consentire le necessarie rotazioni, ha consentito la nomina di esperti fino ad un massimo di nove.

La medesima circolare del 22 luglio 1998 si è occupata, infine, della nomina degli esperti supplenti, prevista dalla legge in termini del tutto equivalenti a quella degli esperti effettivi. Si è osservato, in realtà, che la crescente giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza e le più marcate esigenze di tabellarizzazione *“rendono problematica la nomina generalizzata dei supplenti”*. Tanto più che il supplente non magistrato non può offrire quelle garanzie di pronta reperibilità e di immediato subingresso all'esperto effettivo impedito, che giustificano l'istituto della supplenza. Si sono, pertanto, invitati i presidenti dei tribunali di sorveglianza a segnalare l'eventuale contingente necessità di nominare dei supplenti, in occasione di specifiche esigenze dell'ufficio, non avviabili attraverso il normale organico degli effettivi. Al paragrafo 7.2 della richiamata circolare si è, in conclusione, affermato che *“gli esperti supplenti già nominati non saranno più confermabili in quanto tali”* e potranno essere nominati effettivi, se rientranti nei limiti numerici sopra indicati.

II. 2. - La soluzione del quesito.

Analizzando il quadro normativo sopra tratteggiato, alla luce dei concreti provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di appello di Trento, possono svolgersi le seguenti considerazioni. Se può affermarsi, in via di ricostruzione dell'istituto, che il divieto di destinazione in applicazione, previsto in genere per i magistrati onorari dal paragrafo 99.2 della circolare sulle tabelle, non sembra configurarsi come assoluto in relazione ai componenti esperti del tribunale di sorveglianza, in quanto magistrati onorari la cui presenza è vista dalla legge come necessaria alla stessa composizione del collegio, deve, tuttavia, procedersi ad attenta verifica in ordine alla reale sussistenza, nella situazione prospettata dal Presidente della Corte di Trento, dei requisiti che autorizzano un provvedimento di applicazione.

Tanto premesso, deve osservarsi come i presupposti che caratterizzano l'istituto dell'**applicazione** appaiano, nel caso in esame, privi della necessaria specificazione. Ed, invero, secondo la chiara formulazione dell'art. 110 ord. giud., ripreso poi dal paragrafo 100.1 della circolare sulle tabelle, l'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale

copertura dell'organico dell'ufficio, *“quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti”*. Le ragioni che giustificano un provvedimento di applicazione, che è funzionale a risolvere particolari esigenze di servizio di un determinato ufficio, non occasionali e non altrimenti superabili, spiegano la specifica disciplina dettata in materia dal C.S.M., secondo cui il provvedimento di applicazione, che implica di regola una variazione tabellare, deve espressamente contenere, oltre alla indicazione delle imprescindibili e prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione, una completa motivazione della *“impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione”*(paragrafo 103.2 circolare tabelle).

La situazione rappresentata nella nota del Presidente della Corte di appello di Trento non sembra consentire l'individuazione dei parametri sopra enunciati e non si presta, dunque, ad essere affrontata mediante il ricorso all'istituto dell'applicazione, pur astrattamente configurabile in relazione a quelle particolari figure di magistrati onorari la cui presenza nei collegi sia disciplinata in termini di obbligatorietà. Ed, invero, la motivazione del provvedimento di applicazione, che si basa soltanto sulla necessità di aumentare il numero delle udienze e sulla impossibilità di avvalersi del contributo degli esperti nominati, in numero ridotto, dichiaratisi indisponibili a partecipare a più di una udienza al mese, non offre sufficienti elementi per affermare l'impossibilità di ridurre il numero dei procedimenti pendenti mediante modalità organizzative diverse dalla applicazione dei componenti esperti che, di regola, si limitano a partecipare alle udienze senza redigere la motivazione dei provvedimenti adottati in camera di consiglio.

Non si spiega, invero, nel decreto di applicazione il motivo dell'insufficiente numero degli esperti nominati, solo sei, a fronte di una direttiva consiliare che consente la nomina di esperti in numero triplo rispetto ai magistrati di sorveglianza in organico nel territorio di riferimento (e, quindi, nove esperti a fronte di tre magistrati) e che, comunque, anche per venire incontro ai tribunali di sorveglianza con organico particolarmente esiguo (come quello di Bolzano), consente, al fine di assicurare le necessarie rotazioni, la nomina di nove esperti. Il decreto di applicazione, emanato su sollecitazione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bolzano, non affronta in alcun modo tale tematica e non chiarisce le ragioni della mancata nomina di ulteriori tre esperti rispetto ai sei in servizio, impedendo, quindi al Consiglio di verificare la fondatezza della scelta organizzativa che, adottata nel dicembre 2001 e portata a conoscenza del Consiglio superiore soltanto un anno dopo (novembre 2002), non appare come necessitata, potendo sperimentarsi, nel corso del lungo periodo di applicazione degli esperti del tribunale di sorveglianza di Trento, percorsi alternativi, quali la nomina di nuovi esperti in aggiunta a quelli già nominati, ovvero, la sostituzione di quelli poco disponibili con altri che assicurino una maggiore collaborazione in funzione delle esigenze organizzative e funzionali del Tribunale di sorveglianza di Bolzano. Non si è chiarito neppure nel provvedimento di applicazione se l'obiettivo della riduzione dei procedimenti pendenti fosse raggiungibile, eventualmente, attraverso altri moduli organizzativi, quali un aumento del numero dei procedimenti da trattare in ciascuna camera di consiglio, senza un incremento delle udienze stabilite in calendario, sorretto da un adeguato livello di approfondimento istruttorio antecedente l'udienza, al fine di accelerare il momento decisionale.

Esclusi, in concreto, i presupposti di una applicazione, i decreti in esame possono essere esaminati sotto il profilo della configurabilità di una situazione legittimante un provvedimento di **supplenza**. A differenza della applicazione che, essendo dettata da eccezionali esigenze di servizio non altrimenti affrontabili, risulta caratterizzata da una certa stabilità della assegnazione di un magistrato ad altro ufficio, pur nella connaturale limitazione temporale, la supplenza appare legata ad una esigenza assolutamente temporanea ed occasionale che ne denota il carattere essenzialmente provvisorio. La disciplina secondaria di settore emanata, al riguardo, dal Consiglio superiore contiene, infatti, la seguente descrizione dell'istituto (par. 82.2 della circolare sulle tabelle): la supplenza *“permette di porre rimedio all'assenza, ovvero all'impedimento temporaneo di un magistrato determinato, attraverso la sua sostituzione, in via contingente e temporanea, con altro magistrato che fa parte dello stesso ufficio, oppure, nel caso previsto dal paragrafo 94 (supplenza infradistrettuale), di altri uffici dello stesso distretto”*. Aggiunge il paragrafo 91.1 che *“la supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi”* e che *“il provvedimento di supplenza che si preveda di durata superiore a trenta giorni va adottato all'esito del procedimento di variazione tabellare di cui al paragrafo 11, fatta salva l'ammissibilità dell'emanazione del decreto di urgenza immediatamente esecutivo, ai sensi del paragrafo 12”*.

Considerata la disciplina sopra richiamata, i decreti di applicazione adottati dal Presidente della Corte di appello di Trento non appaiono, neppure, inquadrabili nell'istituto della supplenza. Ed, invero, l'istituto presuppone che la sostituzione del magistrato impedito avvenga con altro magistrato che faccia parte dello stesso ufficio (c.d. supplenza interna), nel rispetto delle previsioni contenute nel progetto di organizzazione tabellare dell'ufficio. Laddove la supplenza sia di durata superiore ai trenta giorni (par. 88.3) occorre, inoltre, adottare il procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7 bis comma 2 ord. giud. e delle direttive consiliari, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi. Le determinazioni organizzative assunte dal Presidente della Corte di appello di Trento non si adattano, quindi, allo schema della supplenza, atteso che i componenti esperti del Tribunale di sorveglianza di Trento sono stati destinati a prestare servizio, per un periodo di tempo ben superiore ai sei mesi previsti, presso un ufficio diverso da quello di appartenenza (Tribunale di sorveglianza di Bolzano), al di fuori di qualsiasi procedura di variazione tabellare.

Le medesime considerazioni escludono, del resto, la sussistenza di un'ipotesi di supplenza infradistrettuale che, secondo la vigente circolare sulle tabelle (paragrafo 94.1), *“permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale”*. Deve osservarsi, inoltre, come la circolare applicativa della legge 4 maggio 1998 n. 133, introduttiva delle tabelle infradistrettuali (deliberazione consiliare dell'8 luglio 1998), non abbia inteso coinvolgere nel progetto di assicurare una maggiore fungibilità dei magistrati in servizio in un determinato ambito territoriale né i Tribunali di sorveglianza né i Tribunali per i minorenni e le corrispondenti Procure, *“data la peculiarità e la specializzazione ex lege”*. Anche a voler ritenere, viceversa, percorribile la strada della tabella infradistrettuale, si rileva, infine, come gli uffici giudiziari di Trento risultino accorpatisi a quelli di Rovereto, mentre gli uffici giudiziari di Bolzano non usufruiscono di nessun ampliamento della circoscrizione. Resta, quindi, esclusa qualsiasi ipotesi di ricorso all'istituto della supplenza infradistrettuale.

Rimane da verificare se la situazione prospettata nei provvedimenti del Presidente della Corte di appello di Trento possa essere inquadrata nella previsione contenuta nel paragrafo 98 della vigente circolare sulle tabelle che disciplina l'istituto della **supplenza dei componenti privati** di organi giudiziari specializzati. Si è già ricordato in premessa come tale regolamentazione riguardi la sostituzione di componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti destinati ad esercitare la stessa funzione *“in un diverso ufficio della stessa sede”*. L'ipotesi sembra, in astratto, applicabile anche ai componenti esperti dei tribunali di sorveglianza, non dovendosi ritenere tassativo il richiamo, operato in via esemplificativa dalla direttiva, ai soli componenti privati dei tribunali per i minorenni. Ed, infatti, in un recente parere di questo Ufficio Studi (relazione n. 251/01 del 7 maggio 2001), reso in una vicenda in cui occorre procedere alla sostituzione dei componenti esperti di una sezione specializzata agraria perché tutti raggiunti da situazioni di incompatibilità, si è ipotizzata l'applicabilità della disposizione in esame anche laddove non vi sia coincidenza di sede (intesa come circoscrizione territoriale dell'ufficio), attraverso una interpretazione che assegni al termine *“stessa sede”*, inserito nella circolare, il significato di *“stesso distretto”*.

A prescindere dalla correttezza teorica di tale interpretazione, non può, tuttavia, non segnalarsi che, anche la supplenza dei componenti esperti disciplinata dal paragrafo 98 della circolare sulle tabelle, ove anche fosse tecnicamente possibile, sarebbe, comunque, assoggettata alle regole generali dell'istituto. Occorre, pertanto, ribadire quanto già osservato nella citata relazione n. 251/01 del 7 maggio 2001 secondo la quale il provvedimento di supplenza, la cui durata non può essere mai superiore a sei mesi, laddove non costituisca mera esecuzione delle direttive organizzative evidenziate nella tabella dell'ufficio, ovvero in quella distrettuale, ove applicabile, *“deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere e, quindi, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione”*.

Le considerazioni svolte consentono di formulare una risposta al quesito posto dalla Ottava Commissione nei seguenti termini.

I provvedimenti con i quali il Presidente della Corte di appello di Trento ha disposto l'applicazione di alcuni esperti del Tribunale di sorveglianza di Trento al Tribunale di sorveglianza di Bolzano non rientrano negli schemi normativi e paranormativi che disciplinano gli istituti della applicazione e della supplenza, per difetto dei presupposti.

Qualora si dovesse ritenere, viceversa, che i suddetti provvedimenti siano inquadrabili nell'ambito dell'istituto della applicazione infradistrettuale di competenza, per i magistrati in servizio presso gli organi giudicanti, del Presidente della Corte di appello (par. 102.2 circolare tabelle), deve rilevarsi come, nel caso di specie, non sia stata rispettato il particolare procedimento previsto dal paragrafo 105 della citata circolare che impone un preventivo parere del Consiglio giudiziario, che, nel caso in esame, non risulta essere stato richiesto, ed una successiva trasmissione del provvedimento, senza ritardo, al Consiglio superiore della magistratura per l'avvio della fase dedicata al controllo del provvedimento da parte dello stesso C.S.M. che *“può approvarlo, anche soltanto in parte, ovvero annullarlo”*.

Sulla base delle precedenti osservazioni, si esprime, pertanto, l'avviso che i provvedimenti di applicazione in esame non possano essere approvati dal Consiglio superiore per difetto dei requisiti sostanziali e formali.

III. - Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può risponderci al quesito formulato dalla Ottava Commissione nei termini seguenti.

I provvedimenti con i quali il Presidente della Corte di appello di Trento ha disposto l'applicazione delle dott.sse e..... , esperti in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Trento, al Tribunale di sorveglianza di Bolzano non sembrano rientrare negli schemi normativi e paranormativi che disciplinano gli istituti della applicazione e della supplenza sia per difetto dei presupposti, sia per mancato rispetto dei moduli procedurali che devono precedere il successivo controllo da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Si esprime, pertanto, l'avviso che i provvedimenti di applicazione in esame non possano essere approvati.